

DECISIONE (UE) 2021/2111 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2021

sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e l'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 ⁽¹⁾ relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽²⁾ («accordo sugli scambi e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1º maggio 2021.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. Le sue competenze sono definite all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. I compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca sono elencati, in modo non esaustivo, nell'articolo 508 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione, ogni gruppo di lavoro istituito, sotto la supervisione di un comitato, assiste tale comitato nell'assolvimento dei propri compiti e, in particolare, ne prepara i lavori e svolge i compiti assegnati al gruppo di lavoro da detto comitato. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione, ogni gruppo di lavoro istituito stabilisce il proprio regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.
- (4) Il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/1765 ⁽³⁾ relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca. Tale decisione contempla la supervisione e il coordinamento dei gruppi di lavoro di tale comitato, ma non la loro istituzione e il loro scioglimento.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

⁽²⁾ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 135).

